Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 agosto 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **496**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, in S. Elena Sannita. Pag. 7227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **497**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, in Fucecchio. Pag. 7227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **498**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale Madonna della neve, in Azeglio . . Pag. 7227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **499**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Anna, in Pratella . . . . . . Pag. 7227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **500**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in Foggia. Pag. 7227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980.
Modificazione al tariffario dei presidi medico-chirurgici di cui alla tabella A in allegato alla legge 7 agosto 1973, n. 519, relativamente alla voce « controllo protesi acustiche » . . . . Pag. 7227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980.
Approvazione del tariffario relativo alla utilizzazione del sistema Medlars da parte delle pubbliche amministrazioni e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico. Pag. 7228

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.
Modificazione della ragione sociale della società « Orga revisioni - Società in accomandita semplice di Pierluigi Malinverni, Tullio Mussi, Eugenio Esena & C. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività di revisione, in « Orga revisioni - Società in accomandita semplice di Dott. Tullio Mussi & C. » . . . . Pag. 7228

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.
Ulteriori modificazioni al decreto ministeriale 30 aprile 1976, che approva il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità. Pag. 7229

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Furs Import Esport S.n.c., in Napoli . . . . Pag. 7231

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.
Rivalutazione dell'indennità dovuta al presidente della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina . . . . Pag. 7231

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.
Rivalutazione dell'indennità dovuta al presidente della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari . . . . Pag. 7232

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.
Rivalutazione dell'indennità dovuta al presidente della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia . . . . Pag. 7232

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ronchi dei Legionari. Pag. 7232

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dalle Opere laiche lauretane, in Loreto . . . . Pag. 7233

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.
Assegnazione al comune di Gallarate di un segretario comunale di classe superiore . . . . . . Pag. 7234

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.
Assegnazione al comune di Grado di un segretario comunale di classe superiore . . . Pag. 7234

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.
Formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile da applicarsi nell'anno 1981 alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio, la locazione e gli autotassametri . . . . . . Pag. 7234

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.
Determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari, anno scolastico 1980-81. Pag. 7235

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.
Variazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1980 . . . . . Pag. 7236

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.
Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A., in Vérres . . . . . Pag. 7236

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dulciora, con sede e stabilimento in Milano e unità in Torino . . . . Pag. 7236

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.
Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 1667/80 del Consiglio del 27 giugno 1980 . . Pag. 7237

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 7238

Ministero del tesoro:
Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico . . . . Pag. 7238
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 7238
Errata corrige . . . . Pag. 7238
Media dei cambi e dei titoli . . . Pag 7241

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte e di quelle pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni . . . . . . Pag. 7242

Ministero dell'interno: Avviso riguardante il diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale di alcune carriere del Ministero dell'interno dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni . . . . Pag. 7242

Ministero della marina mercantile: Avviso riguardante il diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero della marina mercantile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni . . . . Pag. 7242

Ufficio medico provinciale di Reggio Emilia: Stralcio di due condotte mediche dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia. Pag. 7242

Ospedale dei poveri infermi di Ceva: Concorso ad un posto di assistente di anestesia . . . . Pag. 7242

Ospedale « F. Fallacara » di Triggiano: Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione . . Pag. 7242

Centro traumatologico ortopedico di Firenze: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (da destinare alla divisione per medullolesi) . . . Pag. 7243

Ospedale degli infermi di Biella: Concorso ad un posto di assistente di nefrologia addetto al servizio di emodialisi aggregato alla divisione di urologia . Pag. 7243

Casa sollievo della sofferenza di S. Giovanni Rotondo: Concorso ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare . . . . Pag. 7243

Ospedale « S. Lorenzo » di Carmagnola: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7243

Ospedale civile « S. Isidoro » di Trescore Balneario: Concorso a posti di personale sanitario medico . . Pag. 7243

Ospedale degli infermi di Pavullo nel Frignano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 7243

Ospedale « S. Maria dei Battuti » di Cividale del Friuli: Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 7244

Ospedale « S. Barbara » di Iglesias: Concorso ad un posto di aiuto di pediatria . . . . Pag. 7244

Ospedale ortopedico « E. Albanese » di Palermo: Concorso ad un posto di assistente di radiologia . . . Pag. 7244

Ospedali della Val di Nievole di Pescia: Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo . . . Pag. 7244

Ospedale di Cariati: Concorso ad un posto di primario di pediatria . . . . Pag. 7244

Ospedale « Maestri » di Torrita di Siena: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale . . Pag. 7244

Ospedale maggiore di Lodi: Concorso ad un posto di assistente con tirocinio in chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione . . Pag. 7244

Ospedale civile di Asti: Concorso ad un posto di assistente di cardiologia . . . . Pag. 7244

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1980, n. 12.
Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori . . . . Pag. 7245

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1980, n. 24.
Vigilanza sugli istituti autonomi per le case popolari e sul loro consorzio . . . . Pag. 7245

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1980, n. 25.
Modifica all'art. 12 dello statuto della comunità montana « Amiternina » - Zona omogenea « A » - Comuni della provincia di L'Aquila . . . . Pag. 7246

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **24.**

Integrazione del finanziamento e modificazioni della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45: « Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 ». Pag. 7247

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **25.**

Disciplina dei laboratori privati di analisi . . Pag. 7247

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **26.**

Norme per la determinazione delle tariffe relative al canone dovuto ai comuni o loro consorzi per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977. Pag. 7250

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **27.**

Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 1978, n. 39 e 23 agosto 1979, n. 59, relative ad interventi nei settori delle opere fognarie e acquedottistiche . . . . Pag. 7251

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **28.**

Modificazione della composizione e nuove attribuzioni del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto (C.R.I.A.V.) . . . . Pag. 7252

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **29.**

Provvidenze per la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani . . . . Pag. 7253

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **30.**

Recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate . . . . Pag. 7254

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **496.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, in S. Elena Sannita.

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, in S. Elena Sannita (Isernia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1980
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **497.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, in Fucecchio.

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, in frazione S. Pierino del comune di Fucecchio (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1980
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **498.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale Madonna della neve, in Azeglio.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale Madonna della neve, in frazione Pobbia del comune di Azeglio (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1980
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **499.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Anna, in Pratella.

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Isernia e Venafro 22 maggio 1978, integrato con due dichiarazioni 22 e 24 maggio stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di S. Anna, in frazione Mastrati del comune di Pratella (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1980
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **500.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in Foggia.

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Foggia 8 maggio 1978, integrato con due dichiarazioni 3 giugno 1978 e 26 settembre 1979, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1980
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980.

Modificazione al tariffario dei presidi medico-chirurgici di cui alla tabella A in allegato alla legge 7 agosto 1973, n. 519, relativamente alla voce « controllo protesi acustiche ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, ed in particolare l'art. 3 recante la disciplina relativa ai servizi a pagamento;

Considerata la opportunità di aumentare, per la voce « controllo protesi acustiche », le tariffe relative ai presidi medico-chirurgici di cui alla tabella *A* in allegato alla citata legge 7 agosto 1973, n. 519, da L. 75.000 (settantacinquemila) a L. 150.000 (centocinquantamila);

Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Le tariffe dei presidi medico-chirurgici di cui alla tabella *A* in allegato alla legge 7 agosto 1973, n. 519, sono aumentate, per la voce sottoindicata, nel modo seguente:

Controllo protesi acustiche L. 150.000 (centocinquantamila).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

ALTISSIMO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1980
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 190

(8043)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980.

Approvazione del tariffario relativo alla utilizzazione del sistema Medlars da parte delle pubbliche amministrazioni e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare gli articoli 1 e 3, che, rispettivamente, determinano la natura e le funzioni dell'Istituto medesimo, e regolano la disciplina relativa ai servizi a pagamento;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 9, quarto comma, che legittima l'Istituto a collaborare con istituti privati di riconosciuto valore scientifico;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha stipulato in data 27 ottobre 1978 una convenzione con The National Library of Medicine, National Institutes of Health Bethesda, Maryland, con la quale sono stati stabiliti piani di intesa comune a beneficio dei programmi sanitari dei rispettivi Paesi, mediante la utilizzazione del sistema Medlars diretto alla acquisizione di dati scientifici, e che l'art. 1 del predetto accordo garantisce all'Istituto superiore di sanità l'esclusiva in Italia;

Ravvisata la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema al fine di ridurre i costi di gestione e, pertanto, di rendere a pagamento alle pubbliche amministrazioni ed agli istituti privati di riconosciuto valore scientifico i dati di cui l'Istituto superiore di sanità sia venuto in possesso tramite detto sistema;

Considerato che i dati scientifici acquisiti dai soggetti pubblici e privati sopra menzionati, attraverso la utilizzazione del sistema Medlars potranno essere utilizzati dall'Istituto superiore di sanità per i propri fini istituzionali;

Considerato altresì che le tariffe relative ai costi di acquisizione dei predetti dati da parte degli interessati debbono essere fissate secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 3 della citata legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 21 gennaio 1980, con il quale vengono elencate le pubbliche amministrazioni e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire per l'anno solare 1980 del servizio Medlars di cui alle premesse del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto superiore di sanità può rendere a pagamento ad amministrazioni pubbliche ed a istituti privati di riconosciuto valore scientifico servizi inerenti la ricerca dati tramite la utilizzazione del sistema noto come Medical Literature Analysis and Retrieval System (Medlars), secondo le tariffe indicate nella tabella *A* in allegato al presente decreto.

I proventi derivanti dalla applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

ALTISSIMO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1980
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 191

TABELLA *A*

TARIFFE DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA MEDLARS

Contributo annuale di collegamento (con potenzialità d'uso fino a 100 ore) . . .	L. 2.000.000
Contributo integrativo annuale (per collegamento con potenzialità d'uso superiore a 100 ore e fino a 200 ore)	L. 1.000.000

Restano a totale carico degli utenti le spese relative agli impianti ed ai collegamenti sulla rete telefonica.

(8044)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Modificazione della ragione sociale della società « Orga revisioni - Società in accomandita semplice di Pierluigi Malinverni, Tullio Mussi, Eugenio Esena & C. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività di revisione, in « Orga revisioni - Società in accomandita semplice di Dott. Tullio Mussi & C. ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme d'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1971, con il quale la società « Orga revisioni S.r.l. » con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto 31 maggio 1977, con il quale la predetta autorizzazione è stata limitata all'esercizio delle sole attività di revisione ed è stata confermata alla predetta società nella sua nuova forma societaria con la ragione sociale « Orga revisioni - Società in accomandita semplice di Pierluigi Malinverni, Tullio Mussi, Eugenio Esena & C. »;

Vista la deliberazione 23 aprile 1980 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Orga revisioni - Società in accomandita semplice di Dott. Tullio Mussi & C. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 28 aprile 1980;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente variazione dei citati decreti ministeriali 5 novembre 1971, e 31 maggio 1977;

Decreta:

Per motivi indicati in premessa, i decreti ministeriali 5 novembre 1971 e 31 maggio 1977 di autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, rilasciata alla società « Orga revisioni - Società in accomandita semplice di Pierluigi Malinverni, Tullio Mussi, Eugenio Esena & C. », con sede in Milano è modificata nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Orga revisioni - Società in accomandita semplice di Dott. Tullio Mussi & C. »;

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, accordata con i citati decreti 5 novembre 1971 e 31 maggio 1977; si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute della società medesima;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7121)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Ulteriori modificazioni al decreto ministeriale 30 aprile 1976, che approva il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, che approva il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

Visti i successivi decreti ministeriali rispettivamente in data 23 dicembre 1976 e 4 aprile 1977, con i quali venivano apportate modificazioni al suddetto regolamento interno;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in particolare l'art. 1, sub art. 24-*bis;*

Considerato che ai sensi della sopra citata disposizione i posti e le funzioni dirigenziali presso i servizi amministrativi e del personale del predetto Istituto sono stati determinati in un posto di dirigente generale con funzione di direttore dei servizi amministrativi e del personale dello stesso istituto, in tre posti di dirigente superiore con funzione di capo servizio ed in dieci posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione;

Atteso pertanto che si rende necessario individuare gli uffici di livello dirigenziale nell'ambito dei suddetti servizi amministrativi e del personale;

Vista la proposta del comitato amministrativo in data odierna;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Decreta:

L'art. 21 del decreto ministeriale 30 aprile 1976, con successive modifiche, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

Art. 21 - *Servizi amministrativi e del personale.* — I servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, diretti da un dirigente generale con funzione di direttore degli stessi, si compongono di servizi e di divisioni come di seguito indicato.

Ai servizi sono preposti dirigenti superiori con funzone di capo servizio, per il coordinamento dei gruppi di divisioni indicati per ciascun servizio:

Servizio I - Affari generali;
Servizio II - Personale;
Servizio III - Affari amministrativi.

Alle divisioni sono preposti primi dirigenti con funzione di direttore di divisione.

Divisione I

RELAZIONI GENERALI E DI SEGRETERIA

Organismi nazionali ed internazionali - Scuola superiore della pubblica amministrazione - Stampa - Problemi di carattere generale riguardante l'attività dei servizi amministrativi e del personale - Affari non attribuibili ad altre divisioni - Attività di segreteria - Circolari varie.

SERVIZIO I

AFFARI GENERALI

Divisione II

AFFARI GENERALI - LEGISLAZIONE E ORGANI COLLEGIALI

Sezione I

Legislazione interna e internazionale in materia sanitaria - Atti parlamentari e schemi di provvedimenti legislativi e normativi - Interrogazioni e interpellanze - Consulenza giuridica e amministrativa - Contenzioso e pratiche legali varie - Assicurazioni ospiti.

Sezione II

Conferimento di onorificenze - Sorveglianza e custodia - Spese per congressi, simposi, conferenze, di rappresentanza - Attività amministrativa inerente alla programmazione ed organizzazione di corsi di specializzazione e di aggiornamento in collaborazione con i laboratori e servizi - Nomina di funzionari delegati, del cassiere, del consegnatario e dell'ufficiale rogante - Organi collegiali: procedimenti di formazione e attività di segreteria.

Divisione III

CENTRO ELABORAZIONE DATI - ARCHIVIO

Sezione I

Rilevazione, elaborazione ed automatizzazione di dati interessanti le attività amministrative. Analisi di organizzazione e metodi ai fini del perfezionamento delle strutture amministrative e delle semplificazioni delle procedure amministrative.

Sezione II

Protocollo generale e archivio - Posta e telex.

SERVIZIO II

PERSONALE

Divisione IV

CONCORSI

Sezione I

Concorsi di immissione e di promozione del personale nelle carriere direttive e di concetto.

Sezione II

Concorsi di immissione del personale nelle carriere esecutive ed ausiliaria e nel ruolo degli operai - Assunzioni obbligatorie - Borse di studio: procedimenti e provvedimenti amministrativi.

Divisione V

SVOLGIMENTO CARRIERE

Sezione I

Nomine in ruolo e promozioni - Conferimento funzioni dirigenziali e deleghe di attribuzioni dirigenziali - Inquadramenti vari riguardanti il personale.

Sezione II

Provvedimenti di nomina degli organi direttivi individuali - Istruttorie ricorsi gerarchici al comitato amministrativo - Conferimento di incarichi - Trasferimenti - Comandi - Collocamenti fuori ruolo - Procedimenti e provvedimenti disciplinari.

Matricola

Fascicoli personali e stato matricolare - Ruoli di anzianità - Rilascio certificati e copie di provvedimenti vari - Note di qualifica - Quote di aggiunte di famiglia - Documenti di viaggio e tessere di riconoscimento - Bollettino ufficiale.

Divisione VI

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Sezione I

Assegni fissi al personale - Compenso particolare - Riconoscimento e valutazione di servizi ai fini economici - Prestiti ENPAS e mutui - Interventi assistenziali.

Sezione II

Compenso per lavoro straordinario - Indennità di rischio, maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno - Indennità e compensi spettanti ai componenti di comitati, consigli, commissioni e Farmacopea ufficiale.

Cassa

Servizio di cassa - Gestione fiduciaria per gli assegni al personale - Rendiconti trimestrali - Missioni in territorio nazionale e all'estero - Buoni di cassa per anticipi ed emissione titoli di spesa.

Divisione VII

ATTIVITA' DI SERVIZIO E TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Sezione I

Congedi ordinari e straordinari - Aspettative - Equo indennizzo - Spese per cure - Attività di sorveglianza fisica e medica in materia di radioprotezioni - Pratiche medico-legali - Accertamenti sanitari.

Sezione II

Cessazione dal servizio e provvedimenti conseguenziali - Riscatto, riconoscimento e ricongiunzione di periodi pre-ruolo.

SERVIZIO III

AFFARI AMMINISTRATIVI

Divisione VIII

CONTRATTI

Sezione I

Adempimenti preliminari per gare - Contratti a trattativa privata, per appalto concorso e licitazione privata - Stipulazione, approvazione dei contratti e atti modificativi - Attività di ufficiale rogante.

Sezione II

Esecuzione dei contratti: penali, collaudi, emissione titoli di spesa - Transazioni.

Divisione IX

SERVIZI E SPESE IN ECONOMIA E CONTRATTI ALL'ESTERO

Sezione I

Servizi e spese in economia - Tenuta albo dei fornitori - Accertamenti della regolarità di fatture e conseguenti adempimenti - Buoni di cassa ed emissioni di titoli di spesa - Situazione mensile degli impegni di spesa.

Sezione II

Stipulazione contratti per corrispondenza con ditte estere - Procedure doganali e valutarie - Tenuta ed aggiornamento atti tariffe ditte spedizioni - Emissioni titoli di spesa e rendiconti.

Divisione X

BILANCIO E SERVIZI A TERZI

Sezione I

Compilazione del bilancio di previsione e variazioni di bilancio - Piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento e la ricerca scientifica - Consuntivo dell'attività dell'Istituto.

Sezione II

Pratiche amministrativo-contabili per analisi di revisione e per controllo su prodotti vari - Servizi a pagamento ex art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519 - Convenzioni con istituzioni pubbliche e private operanti in campo sanitario nazionale o internazionale - Gestioni fuori bilancio.

Consegnatario

Scritture inerenti all'inventario dei beni mobili - Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali forniti all'Istituto - Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito - Pratiche per la vendita o cessione di materiale fuori uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7164)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Furs Import Esport S.n.c., in Napoli.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di pelli di persiano, di origine e provenienza Regno Unito, la ditta Furs Import Export S.n.c. - Napoli ha effettuato un pagamento anticipato di franchi svizzeri 62.580 di cui al mod. *B*-Import n. 4867738 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Napoli in data 5 agosto 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Chiasso il giorno 11 novembre 1976 con un ritardo, quindi, di giorni 38 rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 514618 del 27 agosto 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso addebitare il suddetto ritardo a non ben precisate contestazioni tra le parti circa la qualità della merce, contestazioni, peraltro, mai documentate nonostante diversi solleciti dell'Ufficio italiano dei cambi;

Considerato, pertanto, che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Furs Import Export mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro - Napoli, nella misura del 5 % di Fr.Sv. 62.580 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7239)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Rivalutazione dell'indennità dovuta al presidente della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, concernente le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti, modificata ed integrata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 1977 con il quale il dott. Carlo La Spina è stato nominato presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina, per la durata di anni tre a decorrere dalla data del sopracitato decreto;

Considerato che tale nomina è venuta a scadere in data 20 febbraio 1980, per cui il dott. Carlo La Spina esercita la carica di presidente della predetta azienda in regime di *prorogatio;*

Ritenuta l'opportunità di rivalutare la misura dell'indennità spettante al presidente in questione, attualmente stabilita in L. 900.000 (novecentomila) annue lorde;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente le indennità previste per i presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UE/1078/XXII.42/MA in data 10 maggio 1980;

Decreta:

L'indennità dovuta al dott. Carlo La Spina, quale presidente della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina, è di L. 300.000 (trecentomila) mensili lorde con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

La spesa farà carico sul bilancio dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

(7159)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Rivalutazione dell'indennità dovuta al presidente della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, concernente le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti, modificata ed integrata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 1979, con il quale l'ing. Giovanni Follese, è stato confermato presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari, per la durata di anni tre a decorrere dalla data del sopracitato decreto;

Ritenuta l'opportunità di rivalutare la misura dell'indennità spettante all'ing. Giovanni Follese, quale presidente della predetta azienda, attualmente stabilita in L. 1.000.000 (unmilione) annue lorde;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente le indennità previste per i presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UE/1078/XXII.42/MA in data 10 maggio 1980.

Decreta:

L'indennità dovuta all'ing. Giovanni Follese, quale presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari, è di L. 400.000 (quattrocentomila) mensili lorde con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

La spesa farà carico sul bilancio dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

(7160)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Rivalutazione dell'indennità dovuta al presidente della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, concernente le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti, modificata ed integrata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 1977, con il quale il dott. Piero Emanuele Macchiavelli è stato nominato presidente della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del sopracitato decreto;

Considerato che tale nomina è venuta a scadere in data 21 aprile 1980, per cui il dott. Piero Emanuele Macchiavelli esercita la carica di presidente della predetta azienda in regime di *prorogatio;*

Ritenuta l'opportunità di rivalutare la misura dell'indennità spettante al presidente in questione attualmente stabilita in L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) annue lorde;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente le indennità previste per i presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UE/1078/XXII.42/MA in data 10 maggio 1980.

Decreta:

L'indennità dovuta al dott. Piero Emanuele Macchiavelli, quale presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia, è di L. 400.000 (quattrocentomila) mensili lorde con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

La spesa farà carico sul bilancio dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

(7161)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ronchi dei Legionari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 20 novembre 1964 con la quale il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) ha chiesto, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo dell'impresa elettrica comunale;

Vista la delibera in data 31 gennaio 1980, prot. n. 1447, con la quale il consiglio comunale di Ronchi dei Legionari (Gorizia) ha rinunciato alla domanda di concessione;

Vista l'istanza in data 24 marzo 1980 con la quale il sindaco del comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera stessa;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Gorizia, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Gorizia o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(7059)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dalle Opere laiche lauretane, in Loreto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'Ente nazionale per l'energia elettrica e il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, concernente i trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, concernente gli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 693900 in data 11 agosto 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica esercitata dalle Opere laiche lauretane, con sede in Loreto (Ancona);

Considerato che la suddetta impresa elettrica dal 1° gennaio 1976 non ha più prodotto energia elettrica e che ha distribuito alla propria utenza energia elettrica acquistata da terzi;

Considerato che il proseguimento della sola attività di distribuzione di energia elettrica dell'impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'ENEL dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformità del parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 1273, del 9 dicembre 1969;

Ritenuto che tale situazione deve essere rimossa a termini del richiamato art. 1 della legge predetta;

Ritenuto che l'impresa elettrica esercitata dalle Opere laiche lauretane rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa elettrica delle Opere laiche lauretane, con sede in Loreto (Ancona).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili e immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata al prefetto di Ancona con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'ENEL con l'intervento del competente intendente di finanza o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 133.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(7060)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Assegnazione al comune di Gallarate di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Gallarate in data 13 novembre 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al Comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980 con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale, il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visti l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Gallarate un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Varese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: ROGNONI

(7268)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Assegnazione al comune di Grado di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Grado in data 13 febbraio 1980 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980 con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Grado un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Gorizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: ROGNONI

(7267)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile da applicarsi nell'anno 1981 alle autovetture in servizio privato compresi in noleggio, la locazione e gli autotassametri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1979 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi nell'anno 1980, relative alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio e la locazione degli autotassametri;

Visto il provvedimento n. 64/1979 del Comitato interministeriale dei prezzi sulle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi nell'anno 1980;

Considerato che permangono valide le motivazioni addotte dal decreto ministeriale 28 luglio 1978 per la soppressione della formula tariffaria con clausola «sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro »;

Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi nell'anno 1981, relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio e la locazione degli autotassametri deve riconfermarsi, alla luce dell'esperienza acquisita, la validità delle formule tariffarie « bonus-malus » e « franchigia » nonché l'esigenza della compatibilità di questa ultima forma tariffaria con i principi posti alla base della forma tariffaria con clausola « bonus-malus »;

Ritenuto che ai fini suddetti appare opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Considerata inoltre l'esigenza di un'applicazione delle formule personalizzate « bonus-malus » e « franchigia » anche ai veicoli per trasporti di cose (settore IV);

Ritenuto peraltro che l'applicazione di dette formule personalizzate ai veicoli per trasporto di cose (settore IV) debba avvenire in modo graduale e che pertanto non appare opportuno prevedere per l'anno 1981 l'imposizione delle sole formule «bonus-malus» e «franchigia »;

Sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che ha ritenuto tecnicamente valida l'applicazione ai veicoli per trasporto di cose delle formule personalizzate, manifestando peraltro l'opportunità di un'applicazione graduale delle stesse;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore I) ed agli autotassametri di cui al punto 1 del provvedimento n. 64/1979 del Comitato interministeriale dei prezzi possono, nell'anno 1981, essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure nella forma tariffaria con clausola di « franchigia ».

Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la forma tariffaria con clausola di « franchigia » saranno stabilite in sede di determinazione di detta tariffa da valere per l'anno 1981. In ogni caso tali misure non potranno essere inferiori a L. 15.000 e superiori a L. 250.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(7999)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari, anno scolastico 1980-81.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto interministeriale in data 5 agosto 1979, con il quale è stato stabilito per l'anno scolastico 1979-80 il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione agli accertamenti svolti, di modificare per l'anno scolastico 1980-81 i prezzi di cui al citato decreto interministeriale 5 agosto 1979;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito per l'anno scolastico 1980-81 il prezzo massimo dei libri di testo per le scuole elementari nella misura complessiva (IVA compresa) di L. 6.525 per i testi del 1° ciclo e di L. 24.460 per i testi del 2° ciclo.

Il prezzo di ciascun volume, in relazione alle caratteristiche, è stabilito come segue:

Classe	Letture	Sussidiari
1ª	3.480	—
2ª	3.045	—
3ª	3.045	4.280
4ª	3.045	4.995
5ª	3.630	5.465

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione e delle amministrazioni comunali viene praticato dai librai lo sconto dell'0,25% sui prezzi di copertina.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(8000)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Variazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1980.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Visto il decreto interministeriale del 10 settembre 1979 che approva lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della predetta Cassa per lire 1 miliardo 867.000.000, di cui L. 1.000.000.000, in conto depositi;

Viste le riscossioni per l'importo complessivo di L. 500.000.000 a favore della Cassa delle ammende tra i depositi, effettuate per le cennate somme nell'esercizio in corso per la costituzione di depositi cauzionali per la concessione della libertà provvisoria;

Viste le ordinanze emesse nel corso dell'esercizio corrente da rimborsare per l'importo complessivo di L. 580.000.000;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere al rimborso delle predette cauzioni per le quali si prevede l'uscita complessiva di L. 500.000.000;

Decreta:

E' approvata la variazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1980 elevando sia l'entrata che l'uscita del conto depositi di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) anche in previsione delle altre entrate ed uscite.

Entrate (cap. IV - Poste compensative delle spese - art. 115 - Depositi provvisori ecc. + L. 500.000.000)
Uscita (cat. VI - Poste correttive e compensative delle entrate art. 111 - Restituzione di depositi + lire 500 milioni).

Roma, addì 2 agosto 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(8045)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A., in Vérres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.M.V.A. di Vérres;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 10 febbraio 1979, 28 aprile 1979, 30 giugno 1979, 9 ottobre 1979, 28 dicembre 1979 e 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Vérres, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale, di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'intero territorio della Valle d'Aosta.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7997)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dulciora, con sede e stabilimento in Milano e unità in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Dulciora, con sede e stabilimento in Milano e unità di Torino;

Visti i decreti ministeriali 10 novembre 1979 e 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 agosto 1979 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dulciora, con sede e stabilimento in Milano e unità di Torino, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Milano e Cinisello Balsamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7998)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 1667/80 del Consiglio del 27 giugno 1980.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini;

Visti i regolamenti (CEE) n. 620/76 del 19 marzo 1976, n. 871/77 del 26 aprile 1977, n. 997/78 del 12 maggio 1978 e n. 1276/79 del 25 giugno 1979, relativi al proseguimento della concessione di un premio alla nascita dei vitelli rispettivamente per le campagne 1976-77, 1977-78, 1978-79 e 1979-80;

Visto il regolamento (CEE) n. 1667/80 del 27 giugno 1980 relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli nella campagna 1980-81;

Visto il regolamento (CEE) n. 1886/80 del 15 giugno 1980 che stabilisce le modalità di esecuzione, durante la campagna 1980-81 dei premi alla nascita di vitelli;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1980 che, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1980-81;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, ed in particolare l'art. 9, primo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità europea;

Ritenuta la necessità di provvedere all'applicazione delle citate disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione ai produttori italiani del suddetto premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1980-81, e di avvalersi, per l'espletamento del servizio, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri uffici o istituzioni cui le regioni o provincie autonome abbiano inteso affidare le funzioni di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1980;

Considerata la necessità di procedere in via di urgenza all'adozione delle suddette determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione del premio alla nascita dei vitelli di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1667/80 del 27 giugno 1980 durante il periodo di 12 mesi della campagna 1980-81 successivo alla conclusione della concessione dell'analogo premio di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1276/79 del 25 giugno 1979, nonché al decreto ministeriale 2 agosto 1980 si applicano le condizioni e le modalità stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Il premio è corrisposto al detentore di ogni vitello nato vivo dal 3 marzo 1980, ed ancora in vita al sesto mese dalla nascita sulla base di domanda del premio da presentarsi da parte dell'allevatore proprietario della vacca genitrice all'ispettorato agrario provinciale, o ad altro ufficio o istituzione cui, nell'ambito regionale, siano stati affidati i compiti di istruttoria, competente per territorio, e subordinatamente alla sua identificazione mediante l'apposizione di fascetta auricolare o altro mezzo equivalente o mediante il recepimento di altro contrassegno ufficiale da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altro ufficio o istituzione cui, nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni relative all'istruttoria ed alla liquidazione del premio di cui all'art. 1, nonché all'accertamento della permanenza in vita del vitello stesso al sesto mese di età.

L'operazione di identificazione avverrà in occasione del sopraluogo effettuato per constatare la permanenza in vita del vitello al sesto mese. In tale sede, sarà verificato il sussistere di elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda (numero di vacche, razza di appartenenza, ecc.).

La domanda di premio deve essere presentata entro trenta giorni dalla nascita del vitello. Per i vitelli nati vivi nel periodo tra il 3 marzo 1980 e la data di pubblicazione nel Bollettino regionale, per ciascuna regione o provincia autonoma, delle disposizioni regionale di competenza, il termine di trenta giorni per presentare la domanda di premio decorre da quest'ultima data.

Nella domanda di premio devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'allevatore nonché il luogo in cui è situata la stalla dove è nato ed è alloggiato il vitello. Nella domanda di premio, l'allevatore dovrà inoltre assumere l'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita.

Art. 3.

L'importo del premio è di 42,948 ECU calcolate in lire italiane applicando il tasso di cambio in vigore il giorno del compimento, da parte del vitello, del sesto mese di età.

Il premio è corrisposto in unico versamento.

Nel caso il vitello sia stato ceduto, posteriormente alla presentazione della domanda di premio, il premio stesso sarà corrisposto al proprietario del vitello al sesto mese di età a condizione che sia stata presentata al competente ufficio, anteriormente al compimento di detto sesto mese, una dichiarazione di cessione, firmata congiuntamente dall'allevatore che ha presentato domanda e dall'acquirente, nella quale siano indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo del nuovo proprietario del vitello, nonché luogo in cui è alloggiato il vitello, congiuntamente all'assunzione dell'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita da parte del nuovo proprietario.

Art. 4.

Il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio è affidato, nelle singole province, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o ad altri uffici o istituzioni cui le regioni o province autonome abbiano inteso affidare le funzioni previste dal decreto ministeriale 2 agosto 1980 e dal presente decreto.

Tali ispettorati, uffici o istituzioni svolgono il servizio con l'osservanza delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, sulla base delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e delle disposizioni che saranno emanate dalle regioni o provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle loro potestà, per l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di accertamento delle condizioni di ammissione al premio e di identificazione dei vitelli.

Art. 5.

Al pagamento del premio agli aventi titolo, provvede l'A.I.M.A. mediante assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari, con applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, sulla base di elenchi trasmessi all'A.I.M.A. delle pratiche definite con atto di liquidazione del premio, dagli ispettorati provinciale dell'agricoltura o da altri uffici o istituzioni cui nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni inerenti alla concessione del premio alla nascita dei vitelli.

Art. 6.

Il premio non è corrisposto se il vitello, all'atto del controllo, non è presente nella stalla indicata nella domanda di premio.

Art. 7.

Possono fruire del premio anche i vitelli bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(7977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° luglio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Carlo Lanza, agente consolare onorario di Francia a Verona;

Henry Davin, agente consolare di Francia a Ventimiglia;

Giacomo Pellegrino, agente consolare onorario di Francia a Marsala;

Giorgio Palomba, agente consolare onorario di Francia a Civitavecchia;

Amidano De Marchi, agente consolare onorario di Francia a Bologna;

Mario Pari, console onorario di Finlandia a Rimini;

Mario Valli, vice console onorario di Svezia a Genova;

Sven-Olof Landgren, vice console onorario di Svezia a Torino;

Giampaolo Dodero, agente consolare onorario di Francia a Savona;

Armando Sansoni, console onorario ad personam, agente consolare onorario di Francia a Ravenna;

Raffaele Torchiani, console onorario di Finlandia a Cagliari;

Aldo Baldassarre De' Marco, console onorario di Finlandia a Messina;

Callisto Gerolimich, console onorario di Finlandia a Trieste;

Carlo Piero Naef, console onorario di Finlandia a Livorno.

(7973)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 5 marzo 1980, il notaio avv. Filippo Federici, residente in Terni ed esercente in Spoleto, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Terni.

(8065)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 mod. 241 D.P. — Data: 12 marzo 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bergamo. — Intestazione: Bonetalli Valeria, nata a Las Palmas l'11 giugno 1942. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale: L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7310)

Errata corrige

Le pagine 58 e 59 del conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1980, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980, sono sostituite dalle seguenti:

FLUSSI DI FONDI INTERMEDIATI DALLA BANCA D'ITALIA ATTRAVERSO I CONTI IN ESSERE CON LE AZIENDE DI CREDITO E CON GLI ISTITUTI CENTRALI DI CATEGORIA NEL MESE DI GENNAIO 1980

(*milioni di lire*)

FILIALE	Addebiti	Accrediti	Saldo
Alessandria	57.996	60.784	2.788
Asti	37.127	55.769	18.642
Cuneo	77.304	84.104	6.800
Novara	382.464	205.433	177.031
Torino	2.057.065	1.871.877	185.188
Vercelli	98.208	101.826	3.618
Piemonte	**2.710.164**	**2.379.793**	**330.371**
Aosta	21.176	19.920	1.256
Val d'Aosta	**21.176**	**19.920**	**1.256**
Bergamo	308.231	223.005	85.226
Brescia	198.749	202.295	3.546
Como	224.267	171.780	52.487
Cremona	78.150	65.126	13.024
Mantova	124.359	108.500	15.859
Milano	4.580.666	4.475.321	105.345
Pavia	94.324	97.755	3.431
Sondrio	37.480	38.716	1.236
Varese	224.577	195.186	29.391
Lombardia	**5.870.803**	**5.577.684**	**293.119**
Genova	580.431	555.691	24.740
Imperia	30.773	45.830	15.057
La Spezia	73.825	66.745	7.080
Savona	71.918	55.174	16.744
Liguria	**756.947**	**723.440**	**33.507**
Bolzano	112.018	121.099	9.081
Trento	144.893	157.480	12.587
Trentino-Alto Adige	**256.911**	**278.579**	**21.668**
Belluno	15.477	28.970	13.493
Padova	245.248	282.243	36.995
Rovigo	24.943	24.751	192
Treviso	221.176	214.247	6.929
Venezia	667.079	738.321	71.242
Verona	271.114	256.295	14.819
Vicenza	298.777	273.300	25.477
Veneto	**1.743.814**	**1.818.127**	**74.313**
Gorizia	27.814	40.726	12.912
Trieste	198.897	155.707	43.190
Udine	164.536	207.500	42.564
Pordenone	81.905	78.408	3.497
Friùli-Venezia Giulia	**473.552**	**482.341**	**8.789**
Bologna	259.929	512.577	252.648
Ferrara	127.671	150.828	23.157
Forlì	105.658	132.150	26.492
Modena	199.200	215.597	16.397
Parma	156.836	166.599	9.763
Piacenza	77.025	82.677	5.657
Ravenna	121.513	91.841	29.672
Reggio Emilia	134.213	134.877	653
Emilia-Romagna	**1.182.040**	**1.487.135**	**305.095**
Arezzo	67.121	73.632	6.511
Firenze	595.328	728.917	133.589
Grosseto	21.162	28.075	6.913
Livorno	108.989	54.331	54.658
Lucca	82.158	93.491	11.333
Massa	14.750	17.081	2.331
Pisa	70.294	72.058	1.764
Pistoia	36.265	42.987	6.722
Siena	569.846	679.679	109.833
Toscana	**1.565.913**	**1.790.251**	**224.338**

FILIALE	Addebiti	Accrediti	Saldo
Perugia	205.457	275.001	69.544
Terni	36.759	43.688	6.929
Umbria . . .	**242.216**	**318.689**	**76.473**
Ancona	142.460	153.459	10.999
Ascoli Piceno	44.917	40.320	4.597
Macerata	46.036	68.566	22.530
Pesaro	48.702	63.348	14.646
Marche . . .	**282.115**	**325.693**	**43.578**
Frosinone	38.222	53.098	14.876
Latina	45.013	34.906	10.107
Rieti	13.451	24.649	11.198
Roma	12.687.381	11.787.297	900.084
Viterbo	47.206	41.856	5.350
Lazio . . .	**12.831.273**	**11.941.809**	**889.467**
Chieti	35.562	26.814	8.748
L'Aquila	120.029	212.103	92.074
Pescara	42.651	76.633	33.982
Teramo	62.870	65.548	2.678
Abruzzi . . .	**261.112**	**381.098**	**119.986**
Campobasso	36.192	63.687	27.495
Isernia	3.201	7.037	3.836
Molise . . .	**39.393**	**79.124**	**31.331**
Avellino	26.275	40.936	14.661
Benevento	19.561	34.882	15.321
Caserta	44.133	64.227	20.094
Napoli	964.566	1.202.868	238.302
Salerno	82.457	127.504	45.047
Campania . . .	**1.136.992**	**1.470.417**	**333.425**
Bari	214.031	295.840	81.809
Brindisi	22.652	25.504	2.852
Foggia	64.899	81.428	16.529
Lecce	82.213	126.482	44.269
Taranto	67.712	61.848	5.864
Puglia . . .	**451.507**	**591.102**	**139.595**
Matera	20.756	19.856	900
Potenza	32.123	43.629	11.506
Basilicata . . .	**52.879**	**63.485**	**10.[illegible]06**
Catanzaro	50.493	161.366	110.873
Cosenza	213.936	101.081	112.855
Reggio Calabria	29.387	54.802	25.415
Calabria . . .	**293.816**	**317.249**	**23.433**
Agrigento	34.374	53.882	19.508
Caltanissetta	19.771	25.382	5.611
Catania	79.612	147.975	68.363
Enna	10.747	16.147	5.400
Messina	74.043	95.377	21.334
Palermo	332.579	405.809	73.230
Ragusa	32.950	49.407	16.457
Siracusa	81.616	51.428	30.188
Trapani	62.608	77.918	15.310
Sicilia . . .	**728.300**	**923.325**	**195.025**
Cagliari	151.584	182.726	31.142
Nuoro	16.835	20.218	3.383
Sassari	133.956	137.809	3.853
Oristano	6.308	11.835	5.527
Sardegna . . .	**308.683**	**352.588**	**43.905**
TOTALI . . .	**31.209.606**	**51.313.446**	**103.840**

(8001)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 25 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	856,80	856,80	856,75	856,80	856,75	—	856,70	856,80	856,80	856,80
Dollaro canadese	740 —	740 —	739,50	740 —	739,60	—	739,68	740 —	740 —	740 —
Marco germanico	474,90	474,90	475,35	474,90	475,05	—	474,93	474,90	474,90	474,88
Fiorino olandese	436,32	436,32	436,50	436,32	436,40	—	436,30	436,32	436,32	436,30
Franco belga	29,63	29,63	29,64	29,63	29,63	—	29,612	29,63	29,63	29,62
Franco francese	204,75	204,75	205 —	204,75	204,90	—	204,89	204,75	204,75	204,75
Lira sterlina	2030,30	2030,30	2031 —	2030,30	2030 —	—	2029 —	2030,30	2030,30	2030,30
Lira irlandese	1795,30	1795,30	1795 —	1795,30	1795,50	—	1796 —	1795,30	1795,30	—
Corona danese	153,77	153,77	153,80	153,77	153,74	—	153,77	153,77	153,77	153,95
Corona norvegese	175,98	175,98	176 —	175,98	175,95	—	175,96	175,98	175,98	175,66
Corona svedese	204,46	204,46	204,50	204,46	204,40	—	204,36	204,46	204,46	204,45
Franco svizzero	514,16	514,16	514,80	514,16	514,50	—	513,94	514,16	514,16	514,15
Scellino austriaco	67,11	67,11	67,11	67,11	67,13	—	67,12	67,11	67,15	67,10
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,20	17,20	17,23	—	17,25	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	11,789	11,789	11,78	11,789	11,78	—	11,80	11,789	11,789	11,78
Yen giapponese	3,837	3,837	3,85	3,837	3,835	—	3,835	3,837	3,837	3,83

Media dei titoli del 25 agosto 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	64,50
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,05
» 5,50 % » » 1968-83	84,30
» 5,50 % » » 1969-84	81,20
» 6 % » » 1970-85	79,225
» 6 % » » 1971-86	77,25
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,60
» 9 % » » 1976-91	77,40
» 10 % » » 1977-92	82,40
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,85
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,65
» » » » 1- 3-1979/81	99,325
» » » » 1- 7-1979/81	99,425
» » » » 1-10-1979/81	98,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,70
» » » » 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 7-1979/82	97,525
» » » » 1-10-1979/82	97,45
» » » » 1- 1-1980/82	98,27
» » » » 1- 1-1980/83	98,10
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,75
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,45
» » » 12 % 1- 4-1982	94,80
» » » 12 % 1-10-1983	92,20
» » » 12 % 1- 1-1984	92,675
» » » 12 % 1- 4-1984	92,175
» » » 12 % 1-10-1984	92,45
» » » 12 % 1-10-1987	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	856,75
Dollaro canadese	739,84
Marco germanico	474,915
Fiorino olandese	436,31
Franco belga	29,621
Franco francese	204,82
Lira sterlina	2029,65
Lira irlandese	1795,60
Corona danese	153,77
Corona norvegese	175,97
Corona svedese	204,41
Franco svizzero	514,05
Scellino austriaco	67,115
Escudo portoghese	17,225
Peseta spagnola	11,794
Yen giapponese	3,836

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte e di quelle pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prove scritte e la prova pratica degli esami di idoneità indetti con decreto 19 giugno 1980 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei Trasporti, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, per l'ammissione nei ruoli delle sottonotate carriere del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e degli impiegati di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, avranno luogo nelle sedi e nei giorni sottospecificati:

Diario delle prove scritte:

Carriera direttiva tecnica: Roma, palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, aula *C*, giorno 2 ottobre 1980, ore 8;

Carriera direttiva amministrativa: Roma, palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, aula *C*, giorno 2 ottobre 1980, ore 8;

Carriera di concetto: Roma, palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, aula *B*, giorno 12 novembre 1980, ore 8;

Carriera esecutiva: Roma, palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, aula *B*, giorno 13 novembre 1980, ore 8;

Carriera ausiliaria: Roma, via Nola n. 5, giorno 8 novembre 1980, ore 8.

Diario delle prove pratiche:

La prova pratica ed il colloquio per l'ammissione nel ruolo del personale operaio avranno luogo in Roma, viale delle Province n. 155, nei sottoindicati giorni:

candidati con cognomi compresi fra le iniziali *A* e *C*: 20 ottobre 1980, ore 8;

candidati con cognomi compresi fra le iniziali *D* e *M*: 21 ottobre 1980, ore 8;

candidati con cognomi compresi fra le iniziali *N* e *Z*: 22 ottobre 1980, ore 8.

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

(7521)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso riguardante il diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale di alcune carriere del Ministero dell'interno dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, attesa l'impossibilità di conoscere la consistenza delle domande di partecipazione, ai fini del reperimento di idonei locali in relazione al numero dei candidati, verranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 2 ottobre 1980.

Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

(7974)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso riguardante il diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero della marina mercantile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero della marina mercantile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, indetti con il decreto interministeriale 12 giugno 1980, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, saranno portate a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1980.

(7957)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Stralcio di due condotte mediche dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Il medico provinciale di Reggio Emilia rende noto che con decreto 28 maggio 1980, n. 1747, dal concorso pubblico per posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1978 sono state stralciate la condotta unica di Montecchio e la prima condotta di Ramiseto.

Il concorso, pertanto, avrà svolgimento per la sola seconda condotta di Ramiseto.

(7908)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceva (Cuneo).

(2847/S)

OSPEDALE « F. FALLACARA » DI TRIGGIANO

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(2843/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (da destinare alla divisione per medullolesi)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (da destinare alla divisione per medullolesi).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(2873/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di assistente di nefrologia addetto al servizio di emodialisi aggregato alla divisione di urologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologia addetto al servizio di emodialisi aggregato alla divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2844/S)

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regolamento interno, ed in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(2845/S)

OSPEDALE «S. LORENZO» DI CARMAGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(2853/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ISIDORO» DI TRESCORE BALNEARIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Trescore Balneario (Bergamo).

(2872/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(2854/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(2868/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(2869/S)

OSPEDALE ORTOPEDICO « E. ALBANESE » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2870/S)

OSPEDALI DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorso ad un posto di assistente osterico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(2371/S)

OSPEDALE DI CARIATI

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(2840/S)

OSPEDALE « MAESTRI » DI TORRITA DI SIENA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torrita di Siena (Siena).

(2841/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di assistente con tirocinio in chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente con tirocinio in chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(2842/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(2846/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1980, n. **12.**

Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, è sostituito dal seguente:

Art. 7 - Risorse didattiche. — Gli interventi di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 sono volti a favorire l'attuazione della programmazione di competenza del collegio dei docenti con particolare riguardo alle esigenze della sperimentazione e dell'innovazione metodologica. Rientrano fra i predetti interventi l'acquisto di libri, pubblicazioni e altro materiale didattico per la costituzione o l'ampliamento delle biblioteche della scuola e l'acquisto di altri strumenti didattici, nonchè la dotazione agli alunni dei libri di testo, ove la programmazione educativa ne comporti l'uso individuale.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, nella scuola elementare e nella scuola media i comprensori assegnano rispettivamente:

ai consigli di circolo fondi il cui ammontare non sia comunque inferiore al costo della fornitura dei libri di testo a tutti gli alunni;

ai consigli di istituto fondi il cui ammontare non sia comunque inferiore all'importo necessario per la fornitura a tutti gli alunni dei libri di testo in comodato.

Nella scuola elementare dovranno essere forniti gratuitamente a tutti gli alunni i libri di testo adottati ai sensi delle leggi vigenti.

Nella scuola media l'intervento concernente i libri di testo adottati ai sensi delle leggi vigenti potrà essere realizzato, nell'ambito di ciascun corso, nei seguenti modi:

a) assegnazione dei libri di testo in comodato gratuito, con vincolo triennale d'uso dei testi adottati;

b) concessione di facilitazioni per l'acquisto dei libri di testo in proprietà individuale ad alunni appartenenti a famiglie con reddito inferiore a quello determinato dalla giunta provinciale, ferma restando la gratuità per gli alunni appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate.

I fondi eventualmente non utilizzati per gli interventi di cui ai precedenti commi terzo e quarto verranno impiegati per l'attuazione degli altri interventi indicati nel primo comma.

I collegi dei docenti, previo parere dei consigli di classe o di interclasse, effettuano le scelte in ordine agli interventi di cui al presente articolo. Alla realizzazione dei predetti interventi e all'impiego dei fondi relativi provvedono i consigli di circolo e di istituto.

Nella scuola secondaria superiore i consigli di istituto, sentiti i collegi dei docenti, impiegano i fondi assegnati dal comprensorio sulla base dei piani di utilizzo di cui all'art. 13 per la realizzazione dei seguenti interventi:

1) assegnazione in comodato gratuito dei libri di testo agli studenti meritevoli appartenenti a famiglie con un reddito inferiore a quello determinato dalla giunta provinciale, che non fruiscano degli assegni di cui all'art. 8;

2) concessione di buoni per l'acquisto di libri di testo agli studenti che si trovino nelle condizioni indicate al precedente n. 1);

3) attuazione di iniziative a carattere individuale o di gruppo, volte a favorire l'ulteriore approfondimento di specifiche discipline attinenti al corso di studio seguito, a favore di studenti che si siano distinti nel profitto scolastico e ne facciano richiesta, allegando un dettagliato programma della iniziativa da realizzare;

4) acquisto di dotazioni librarie, pubblicazioni od altro materiale didattico.

La determinazione dei limiti di reddito, nei casi in cui essa è prevista dal presente articolo, è effettuata annualmente dalla giunta provinciale tenendo conto della composizione del nucleo familiare, del numero di soggetti produttori di reddito e del tipo di attività lavorativa da essi svolta.

Art. 2.

Norma transitoria

I libri di testo assegnati agli alunni della scuola elementare per l'anno scolastico 1979-80, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, lettera *a*), della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, al termine del predetto anno scolastico rimangono in proprietà degli alunni medesimi.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 maggio 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(5433)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1980, n. **24.**

Vigilanza sugli istituti autonomi per le case popolari e sul loro consorzio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Poteri della Regione

In attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione esercita sugli istituti autonomi per le case popolari, operanti nel suo territorio, e sul loro consorzio, i poteri e i controlli previsti dalle norme seguenti, fermo restando i poteri già ad essa affidati nei confronti di detti enti dalla vigente legislazione.

Art. 2.

Potere sostitutivo

Ove gli I.A.C.P. e il loro consorzio non adottino provvedimenti dichiarati obbligatori da disposizioni di legge o regolamentare, la giunta regionale può disporre che il provvedimento venga emesso entro un congruo termine e adottarlo, essa stessa,

nel caso che tale termine risulti infruttuoso e il comportamento omissivo non sia stato a suo giudizio idoneamente giustificato, comunicando l'atto alla competente commissione consigliare entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 3.

Scioglimento degli organi

Il consiglio di amministrazione degli II.AA.CC.PP. e del loro consorzio possono essere sciolti per una delle seguenti cause:

gravi e persistenti irregolarità nella gestione dell'ente;

impossibilità di funzionamento;

gravi deviazioni dalle direttive fissate nei progetti regionali.

Con regolamento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità e le condizioni da osservare per l'accertamento e la declaratoria delle cause di scioglimento indicate al comma precedente.

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione devono essere dichiarati decaduti dall'incarico nel caso che vengano meno per essi le condizioni previste dalla legge per le rispettive nomine.

I provvedimenti di cui ai commi primo e terzo sono adottati dal consiglio regionale su proposto della giunta regionale.

Art. 4.

Amministrazione straordinaria

Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione, emesso a norma del comma precedente, viene nominato, su designazione del consiglio regionale, un commissario straordinario per un periodo di tre mesi, rinnovabile per una sola volta.

Art. 5.

Controllo di legittimità sugli atti

Sono sottoposti al controllo di legittimità della Regione le deliberazioni dei consigli di amministrazione degli II.AA.CC.PP. e dei loro consorzi concernenti:

assunzione, stato giuridico ed economico del personale;

trattamento economico dei componenti degli organi statutari;

incarichi a qualsiasi titolo conferiti a soggetti estranei all'ente;

approvazione di contratti di appalto relativi alle opere pubbliche di competenza.

Le suddette deliberazioni debbono essere tempestivamente trasmesse alla giunta regionale - settore lavori pubblici e politica della casa, e diventano esecutive, se la giunta non ne pronunci l'annullamento motivato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, e non comunichi entro lo stesso termine il provvedimento di annullamento all'ente interessato.

Il predetto termine è sospeso qualora, durante il decorso termine, la giunta, a mezzo del settore lavori pubblici, richieda chiarimenti ed elementi integrativi.

In tal caso le deliberazioni diventano efficaci, se entro l'ulteriore termine di trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi, la giunta non ne pronunci e non ne comunichi l'annullamento.

La richiesta di chiarimenti può essere avanzata per una sola volta.

Art. 6.

Controllo di legittimità e di merito

Sono sottoposte al controllo di legittimità e di merito della Regione, le deliberazioni dei consigli di amministrazione degli I.A.C.P. e del loro consorzio, riguardanti la programmazione, i bilanci, gli statuti e i regolamenti organici.

Tali deliberazioni debbono essere entro venti giorni trasmesse alla giunta regionale - settore dei lavori pubblici e politica della casa, e diventano esecutive ove la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, non ne abbia negata l'approvazione entro sessanta giorni dal loro ricevimento o dal ricevimento dei chiarimenti e degli elementi di giudizio eventualmente richiesti entro detto termine.

Art. 7.

Deliberazioni di urgenza

Le deliberazioni dei consigli di amministrazione degli I.A.C.P. e del loro consorzio, escluse quelle contemplate dall'articolo precedente, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.

Dette deliberazioni devono essere inviate alla giunta regionale - settore lavori pubblici e politica della casa, entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

Entro dieci giorni dal ricevimento, la giunta regionale, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato.

Art. 8.

Deliberazioni sottratte al controllo

Non sono soggette al controllo di legittimità di cui all'art. 5 le deliberazioni meramente confermative o ripetitive o esecutive di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge e, in genere, tutte le deliberazioni prive di contenuto dispositivo.

L'elenco di tali deliberazioni deve, comunque, essere trasmesso mensilmente alla giunta regionale - settore lavori pubblici e politica della casa, che ne può richiedere copia per eventuali verifiche.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 aprile 1980

MEMMO

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1980, n. 25.

Modifica all'art. 12 dello statuto della comunità montana « Amiternina » - Zona omogenea « A » - Comuni della provincia di L'Aquila.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1974, la modifica dell'art. 12 dello statuto della comunità montana « Amiternina » - Zona omogenea « A », nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 aprile 1980

RICCIUTI

(*Omissis*).

(5903)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **24**.

Integrazione del finanziamento e modificazioni della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45: « Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. 04224421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 di lire 800 milioni, così come previsto dall'art. 9 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 e relativo a contributi in unica soluzione per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici, nonché per l'acquisto di attrezzature e arredi da destinare a servizi residenziali per gli anziani è aumentato di lire 1.400 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 2.

All'art. 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, come modificato dall'art. 9 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

1) i commi quarto e quinto sono abrogati;

2) ai comma ottavo sono aggiunte le seguenti parole:

« vistato dall'ufficio regionale del genio civile competente per territorio »;

3) il comma nono è sostituito dal seguente:

« I contributi *una tantum* in conto capitale di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*) del citato art. 4 sono erogati: per il 60 per cento su presentazione del contratto di appalto e del verbale di consegna dei lavori, per il 30 per cento su presentazione del certificato di ultimazione dei lavori, per il restante 10 per cento dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale »;

4) il comma dodicesimo è sostituito dal seguente:

« Gli enti ammessi a contributo sono tenuti a produrre entro novanta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza del contributo stesso, la deliberazione che dispone l'acquisto con l'indicazione dei mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo, previa acquisizione del parere favorevole dell'ufficio regionale del genio civile competente per territorio ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45, è abrogato.

L'art. 14 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, è abrogato.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 1.400 milioni, si provvede mediante riduzione del cap. 196219760: « Fondo globale spese investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partite: « Interventi per gli anziani » per lire 400 milioni e « Lavori pubblici » per lire 1.000 milioni) dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219760. — Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo (partite « Interventi per gli anziani » e « Lavori pubblici »)	L. 1.400.000.000	
Fondo finale di cassa .		L. 1.400.000.000
Totale in diminuzione .	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000

In aumento:	Competenza	Cassa
Cap. 042204421. — Contributi in unica soluzione per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione di edifici nonchè per l'acquisto di attrezzature e arredi da destinare a servizi residenziali per gli anziani . . .	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000
Totale in aumento . . .	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 11 aprile 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **25**.

Disciplina dei laboratori privati di analisi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione e finalità dei laboratori privati di analisi

Ai fini della presente legge, per laboratori privati di analisi si intendono tutte le strutture, comunque denominate, aperte al pubblico, che effettuano indagini diagnostiche, eventualmente precedute da prelievi e/o da somministrazioni per prove funzionali, su materiali organici umani e ne interpretano i risultati a scopo terapeutico, preventivo, riabilitativo delle malattie o per valutazioni di interesse medico legale.

I laboratori privati di analisi devono assicurare livelli qualitativi di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dalle corrispondenti strutture pubbliche.

I laboratori privati di analisi possono appartenere a persone fisiche o giuridiche.

Art. 2.

Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda aprire un laboratorio privato di analisi o ampliare o trasformare o trasferire uno preesistente, deve inoltrare domanda in carta legale alla giunta regionale, tramite l'unità sanitaria locale, indicando il livello di attività che intende svolgere ai sensi del successivo art. 4, la sede e la denominazione del laboratorio, le generalità e i titoli professionali del direttore responsabile, il numero e le qualifiche del personale.

Alla domanda devono essere allegati:

una planimetria dei locali in scala 1:50 o 1:100 datata e firmata da un ingegnere o architetto o geometra;

un elenco delle apparecchiature di cui si intende dotare il laboratorio.

Il presidente dell'unità sanitaria locale in cui è ubicato il laboratorio inoltra, entro trenta giorni dal ricevimento, la domanda alla giunta regionale corredata del parere espresso sulla medesima dal comitato di gestione.

Art. 3.
Autorizzazione

La giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnica di cui al successivo art. 19, verificato il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e sentito il parere della commissione consiliare competente, delibera l'autorizzazione all'esercizio del laboratorio privato di analisi.

Entro centottanta giorni dalla comunicazione di autorizzazione, il titolare del laboratorio deve comunicare al presidente della giunta regionale l'avvenuta realizzazione del laboratorio medesimo e chiedere l'ispezione tecnica. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il presidente della giunta regionale — acquisito il nulla-osta tecnico all'attivazione del servizio — decreta l'autorizzazione all'apertura al pubblico del laboratorio.

Ai fini del rilascio del suddetto nulla-osta tecnico, l'attività ispettiva è demandata al settore dell'unità sanitaria locale competente per materia.

L'inizio dell'attività del laboratorio è comunque subordinata al versamento della tassa di concessione regionale.

Per gravi e comprovati motivi, il presidente della giunta regionale può concedere una proroga fino a ulteriori centottanta giorni all'attivazione del laboratorio.

Alla procedura sopradescritta soggiacciono anche le domande per ampliamenti, trasformazioni e trasferimenti di laboratori privati di analisi.

Art. 4.
Classificazione dei laboratori privati di analisi

I laboratori privati di analisi si classificano nelle seguenti categorie:

a) laboratori generali di base;
b) laboratori generali con sezioni di specialità;
c) laboratori specializzati.

I laboratori generali devono essere in grado di eseguire gli esami elencati dalla giunta regionale nelle tabelle di cui al successivo art. 20.

I laboratori generali di base possono chiedere l'autorizzazione a istituire una o più delle seguenti sezioni di specialità:

1) chimica clinica;
2) ematologia e immunoematologia;
3) microbiologia e sierologia;
4) istopatologia e citodiagnostica.

I laboratori specializzati si suddividono in:

a) laboratori specializzati di chimica-clinica;
b) laboratori specializzati di ematologia e immunoematologia;
c) laboratori specializzati di microbiologia e sierologia;
d) laboratori specializzati di istopatologia e citodiagnostica

Ottenuta l'autorizzazione, i laboratori generali con sezione o sezioni di specialità devono essere in grado di eseguire tutti gli esami elencati nelle apposite tabelle di cui al successivo art. 20.

I laboratori specializzati sono autorizzati a eseguire ogni tipo di esame afferente alla specialità, oltre quelli elencati nelle tabelle di cui al successivo art. 20.

Art. 5.
Direttore responsabile

Ogni laboratorio privato di analisi deve avere un direttore responsabile dell'organizzazione tecnico funzionale del laboratorio medesimo e della esattezza dei risultati delle analisi.

In particolare il direttore sceglie i metodi di analisi; attua gli opportuni sistemi di sicurezza di qualità; indica le modalità tecniche di esecuzione degli eventuali prelievi a domicilio dei pazienti impediti; vigila sulla esecuzione degli esami, sulla refertazione e sulla registrazione dei risultati; presta direttamente, o per il tramite di sanitari a ciò destinati, la consulenza medica necessaria ai fini diagnostici e terapeutici.

Il direttore deve essere presente in laboratorio per almeno trenta ore settimanali.

I requisiti previsti per il direttore di laboratorio sono quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 6.
Personale del laboratorio

Nel laboratorio di analisi oltre al direttore deve essere assicurata la presenza di personale laureato, tecnico e ausiliario.

Nei laboratori generali con sezioni di specialità, a ciascuna sezione deve essere addetto un laureato in medicina e chirurgia o in scienze biologiche o in chimica o in farmacia.

Il personale laureato e quello tecnico devono essere numericamente proporzionati al carico di lavoro e al grado di automazione degli impianti e devono assicurare una presenza in laboratorio non inferiore alle trenta ore settimanali.

Qualora il direttore del laboratorio sia laureato in scienze biologiche, dovrà essere assicurata la presenza giornaliera, di durata proporzionata alle prestazioni richieste, di un laureato in medicina e chirurgia per il compimento di tutti gli atti medici, inclusa la consulenza a lui affidata ai sensi del precedente art. 5, secondo comma.

Art. 7.
Aggiornamento professionale del personale

Il direttore del laboratorio deve provvedere all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e di quelle del personale laureato e tecnico attraverso la partecipazione a corsi, seminari, convegni organizzati dalla Regione, dalle unità sanitarie locali, dall'università degli studi, dagli ordini professionali o dagli enti pubblici territoriali e da società scientifiche.

Art. 8.
Locali

Il laboratorio generale di base deve disporre dei seguenti locali:

1) un locale di attesa;
2) un locale per il prelievo e la raccolta dei campioni da esaminare;
3) uno o più locali per la esecuzione delle analisi con spazi separati per la chimica, l'ematologia, la sierologia, le feci e le urine;
4) un locale attrezzato per il lavaggio e per la sterilizzazione;
5) almeno due servizi igienici, dei quali uno destinato agli utenti e l'altro al personale;
6) un locale per ufficio per le attività amministrative e per l'archiviazione dei referti;
7) un locale di deposito materiali.

I laboratori generali con sezioni di specialità o i laboratori specializzati, oltre ai locali di cui al precedente comma, dovranno avere ulteriori locali adeguati per numero e caratteristiche al relativo indirizzo di specialità.

La superficie complessiva dei locali non deve essere comunque inferiore a mq 110.

Le strutture edilizie e gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle vigenti norme di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro e in osservanza alle norme C.E.I. per gli impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico.

Qualora nel laboratorio sia previsto l'impiego di materiale radioattivo dovranno essere osservate le relative norme di legge.

Tutti i locali dovranno essere costruiti in modo da garantire la massima igiene e sicurezza dell'ambiente.

In particolare i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, almeno sino a due metri di altezza devono essere realizzati con materiali che resistano all'aggressione chimica e siano perfettamente lavabili.

La dimensione e la forma dei singoli locali devono consentire il corretto svolgimento delle varie attività in essi previste, in particolare il locale principale per l'esecuzione delle analisi deve avere una superficie non inferiore a 20 mq, mentre gli altri locali non dovranno avere superfici inferiori ai mq 9.

Tutti i locali dovranno essere sufficientemente aerati, in particolare nei locali destinati all'esecuzione delle analisi dovrà essere assicurato un ricambio d'aria di 6 volumi/ora, mediante idoneo sistema di ventilazione che garantisca una velocità dell'aria non superiore a 0,15 m/sec.

In questi ultimi locali dovranno essere anche garantite condizioni adeguate di temperatura e di umidità relativa.

I locali devono essere altresì sufficientemente illuminati, in particolare sul piano di lavoro dei locali per l'esecuzione delle analisi e del locale prelievi, il valore minimo di illuminazione naturale e artificiale non dovrà essere inferiore ai 200 lx.

Art. 9.
Scarichi in fognatura

Gli scarichi dei laboratori possono, di norma, essere immessi nella fognatura urbana.

In difetto di questa, tuttavia, o quando non vi sia garanzia di un innocuo smaltimento dei rifiuti, gli scarichi dei laboratori, ai sensi delle vigenti norme in tema di allontanamento e

smaltimento delle acque di rifiuto, devono essere convogliati in un apposito impianto interno di depurazione e, se del caso, disinfettati prima di essere immessi nella rete fognaria urbana o in corsi d'acqua.

Le condotte di scarico devono essere realizzate in materiali idonei in relazione alle caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche dei liquami da smaltire.

L'autorizzazione all'attivazione del laboratorio è comunque subordinata al nulla-osta dell'autorità comunale riguardante gli scarichi in fognatura.

Art. 10.
Rifiuti solidi

I materiali solidi di rifiuto possono essere consegnati, previa sterilizzazione, al servizio di nettezza urbana in idonei contenitori, o inceneriti presso il laboratorio medesimo, nel rispetto delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico.

Art. 11.
Dotazioni tecniche

Le apparecchiature tecniche devono essere in condizioni di efficienza e sufficienti per carico e tipologia di prestazioni.

L'attrezzatura minima di base deve comprendere:

due centrifughe;
microcentrifuga per ematocrito;
due bagnimaria;
termostato;
spettrofotometro attrezzato per enzimologia;
colorimetro;
conta-globuli;
fotometro a fiamma o emissione;
protrombinometro;
microtitolatore anche manuale;
microscopio binoculare;
attrezzatura per elettroforesi;
pHmetro;
autoclave;
frigorifero;
congelatore;
stufa a secco;
bilancia analitica - bilancia tecnica;
cappa aspirante;
deionizzatore;
pompa a vuoto;
agitatore orizzontale;
banchi da lavoro liberi da apparecchi in ragione di un metro lineare per ogni persona impiegata nel laboratorio (compresi laureati, tecnici e ausiliari, ecc.) per un minimo di 6 metri.

Art. 12.
Punti di prelievo

I prelievi di materiale organico vengono eseguiti nella sede del laboratorio.

Non è consentito al laboratorio disporre di un centro prelievi ubicato in altra sede.

Il direttore del laboratorio impartisce le indicazioni tecnico-organizzative necessarie per una corretta esecuzione dei prelievi in relazione alle esigenze dei metodi di analisi utilizzati, assumendone la responsabilità anche per quanto riguarda il trasporto dei campioni eventualmente prelevati a domicilio dei pazienti impediti.

Art. 13.
Refertazione e archiviazione

I laboratori sono tenuti a registrare ordinatamente e in ordine cronologico — con mezzi manuali o meccanici — i risultati delle analisi effettuate con le generalità e l'indirizzo forniti dai pazienti cui si riferiscono, nonché l'intervallo dei valori di riferimento e le metodiche eseguite.

Le registrazioni di cui al comma precedente devono essere conservate presso il laboratorio per almeno un anno.

I laboratori specializzati in istopatologia e citodiagnostica o i laboratori generali con sezione di tale specialità sono tenuti a conservare per un periodo non inferiore a dieci anni le registrazioni afferenti a tali analisi, nonché i preparati istologici e citologici relativi.

Sono fatte salve eventuali disposizioni statali che prevedano limiti superiori di conservazione di particolari referti.

Art. 14.
Pubblicità

La pubblicità dei laboratori privati di analisi, qualunque sia il mezzo di diffusione adottato, è sottoposto alla preventiva autorizzazione della giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnica di cui al successivo art. 19.

A tal fine i laboratori che intendano effettuare della pubblicità devono allegare alla domanda il testo del comunicato, l'eventuale disegno o fotografia che intendono divulgare e quant'altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario e la sua serietà.

La pubblicità deve essere in ogni caso contenuta entro i limiti rigorosi di correttezza professionale e non incentivare il consumismo sanitario.

La denominazione dei laboratori privati di analisi deve in ogni caso e dovunque essere preceduta dalla indicazione «laboratorio privato di analisi». E' vietato usare denominazioni atte a ingenerare confusione con analoghi servizi di enti pubblici.

Art. 15.
Sicurezza di qualità

Al fine di garantire ottimali livelli di efficienza e di affidabilità, i laboratori privati di analisi devono osservare opportune norme di sicurezza di qualità, secondo i seguenti princìpi:

1) esecuzione del controllo di qualità sistematico quotidiano da documentare su carte di controllo;

2) partecipazione a programmi di efficienza interlaboratorio;

3) disponibilità dichiarata a ispezioni periodiche.

L'onere della spesa è a carico dei laboratori privati di analisi.

La giunta regionale individua i laboratori di riferimento negli ospedali regionali, nelle università e fra i presìdi multizonali di prevenzione cui affidare, sentito il parere della commissione tecnica, di cui al successivo art. 19, i seguenti compiti:

a) acquisizione, conservazione e distribuzione degli standard e dei campioni di controllo per i programmi interlaboratorio secondo le norme degli organismi sanitari internazionali;

b) valutazione statistica dei risultati dei programmi interlaboratorio;

c) ispezioni periodiche delle carte di controllo interno e della documentazione dei programmi interlaboratorio;

d) attività di consulenza per le questioni emergenti dai controlli.

Art. 16.
Convenzioni

In relazione alle prescrizioni e ai parametri del piano sanitario regionale, qualora sia necessario ai fini delle esigenze assistenziali e tenuto conto delle prestazioni offerte dalle strutture pubbliche, le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con i laboratori privati di analisi, in conformità a uno schema-tipo nazionale a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A seguito di accertata inosservanza delle prescrizioni stabilite dalla convenzione, l'unità sanitaria locale, previa diffida, può revocare in ogni momento la convenzione.

In caso di inerzia dell'unità sanitaria locale, la revoca può essere disposta dalla giunta regionale.

Art. 17.
Vigilanza

I laboratori privati di analisi, ai fini dell'osservanza della presente legge, sono ispezionati almeno ogni biennio e, in ogni caso, quando se ne ravvisi l'opportunità, dal responsabile del settore dell'unità sanitaria locale competente per materia congiuntamente con un primario laboratorista.

Nel corso dell'ispezione si accerta la partecipazione del personale ai convegni e seminari di aggiornamento di cui all'art. 7 della presente legge.

Le ispezioni tecnico-sanitarie possono anche essere richieste dalla giunta regionale alla unità sanitaria locale.

La giunta regionale può delegare un'apposita commissione composta da un dirigente medico igienista dei ruoli regionali, da un primario laboratorista e da un dirigente amministrativo dei ruoli regionali.

Tale ultimo componente esercita anche le funzioni di segretario della commissione di vigilanza.

I verbali della commissione di vigilanza sono rassegnati alla giunta regionale e trasmessi per conoscenza all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 18.
Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione a gestire un laboratorio privato di analisi è deliberata dalla giunta regionale in caso di:

a) estinzione della società;

b) volontaria rinuncia da parte del titolare;

c) decesso del titolare unico e mancata cessione del laboratorio — debitamente autorizzata — ad altra persona entro un anno;

d) negligenza e irregolarità nell'esercizio del laboratorio accertata ai sensi della presente legge o mancata ottemperanza, dopo formale diffida, alle prescrizioni tecniche impartite dalla commissione di vigilanza di cui al precedente art. 17.

Art. 19.
Commissione tecnica regionale

Presso la giunta regionale è istituita una commissione tecnica con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della giunta regionale in materia di laboratori privati di analisi, compresi quelli delle case di cura.

La commissione ha i seguenti compiti:

1) esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura, alla trasformazione e al trasferimento di laboratori privati di analisi, nonché alla istituzione di sezioni di specialità;

2) propone l'aggiornamento delle modalità di espletamento dei controlli di qualità, di cui al precedente art. 15 e ne verifica i risultati;

3) fornisce indicazioni sulle tecniche analitiche più affidabili;

4) cura la formulazione e l'aggiornamento degli elenchi degli esami di cui al successivo art. 20;

5) esprime parere su ogni altro aspetto riguardante i laboratori privati di analisi, su richiesta della giunta regionale e dell'assessore regionale alla sanità.

La commissione è costituita con deliberazione della giunta regionale, è presieduta dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato ed è composta:

a) da quattro direttori di istituti universitari, uno per ciascuna delle specialità previste all'art. 4 della presente legge;

b) da quattro primari di servizi ospedalieri uno per ciascuna delle specialità previste all'art. 4 della presente legge;

c) da un funzionario medico dirigente dei ruoli regionali o del ruolo nominativo sanitario regionale;

d) da due biologi dipendenti di enti pubblici in servizio presso strutture di laboratorio;

e) da un rappresentante dell'associazione unitaria regionale dei presìdi sanitari e diagnostici privati.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario regionale alla sanità.

La commissione rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ai componenti della commissione è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, oltre all'indennità di missione, se spettante, e al rimborso delle spese di viaggio, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 20.
Tabelle degli esami

Entro il 31 dicembre 1980, la giunta regionale, sentita la commissione tecnica, di cui al precedente art. 19, approva distinte tabelle degli esami che i laboratori generali di base, i laboratori generali con sezioni di specialità e i laboratori specializzati, di cui al precedente art. 4, devono essere in grado di eseguire.

Le tabelle possono annualmente essere aggiornate per iniziativa della giunta regionale o su proposta della commissione tecnica di cui al precedente art. 19.

Art. 21.
Finanziamento

Alla copertura della presunta spesa di L. 4.000.000 relativa al finanziamento della commissione tecnica di cui al precedente art. 19, sarà provveduto con lo stanziamento del cap. 192019110 del bilancio 1980.

NORME TRANSITORIE

Art. 22.
Adeguamento dei laboratori esistenti

I laboratori privati di analisi autorizzati e funzionanti, sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni della presente legge, entro tre anni dall'entrata in vigore della medesima.

Conseguito l'adeguamento, i titolari di laboratorio sono altresì tenuti a chiedere alla giunta regionale la ispezione tecnica che lo comprovi.

Alla domanda devono allegare idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti da parte del direttore del laboratorio e del personale in esso impiegato.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli eventuali centri di prelievo ubicati al di fuori della sede del laboratorio devono essere chiusi.

Il mancato adeguamento, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, alle norme previste, comporta la revoca dell'autorizzazione deliberata dalla giunta regionale.

Al personale operante negli attuali laboratori di analisi, per conseguire il diploma di tecnico di laboratorio medico, al fine della riqualificazione professionale, è riservato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 20 per cento dei posti disponibili per ognuno dei corsi della scuola per tecnici di laboratorio medico autorizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 66.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 11 aprile 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. 26.

Norme per la determinazione delle tariffe relative al canone dovuto ai comuni o loro consorzi per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tariffe relative al canone dovuto per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto, previste dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono stabilite, dai comuni o loro consorzi per le diverse categorie di utenti, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le tariffe sono deliberate dai comuni o loro consorzi, secondo le formule previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, nella misura corrispondente agli effettivi costi del servizio e comunque non possono assumere valori superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate alla presente legge.

Le tariffe sono fissate sulla base di un bilancio annuale preventivo relativo ai servizi di fognatura e depurazione.

In sede di prima applicazione le tariffe possono essere fissate nella misura massima dei 2/3 di quelli derivanti dall'applicazione dei coefficienti, di cui al primo comma.

Art. 3.

I titolari degli scarichi in pubbliche fognature già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare ai comuni o loro consorzi, entro il termine e se-

condo le modalità da questi stabilite con propria deliberazione, denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, redatta su moduli tipo predisposti dalla giunta regionale.

Per gli scarichi che verranno posti in essere dopo l'entrata in vigore della presente legge, la denuncia deve essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con la precisazione della data alla quale si intende attivare lo scarico.

Analoga denuncia deve essere presentata anche in caso di mutamento di destinazione d'uso, ampliamento, ristrutturazione o trasferimento di insediamenti esistenti, produttivi o civili, ed ogni qualvolta vengano a mutare la quantità e qualità delle acque scaricate.

Art. 4.

Il canone decorre dal giorno in cui ha inizio l'utenza.

Per le utenze già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge il canone decorre da tale data.

La rinuncia di utenza, purché regolarmente denunciata almeno tre mesi prima, determina la cessazione dell'obbligo al pagamento del canone, a partire dal primo giorno del mese successivo alla disattivazione dello scarico.

Art. 5.

Sulla base delle denunce presentate, delle rettificazioni apportate d'ufficio e degli accertamenti d'ufficio, la giunta municipale o l'organo esecutivo del consorzio provvede con propria deliberazione alla formazione di ruoli nominativi e alle variazioni da introdursi nei ruoli già formati negli anni precedenti.

La definizione di tali ruoli sarà completata entro il 1° novembre 1980.

Per ogni altra modalità, si applicano per quanto concerne l'accertamento ed il contenzioso le norme contenute nel capo XIX del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, e successive modificazioni, salvo per ciò che concerne l'ammontare delle penalità per omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso e ritardato pagamento, per le quali si applicano le norme di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 agosto 1977.

Art. 6.

I canoni determinati in conformità alla presente legge sono dovuti a favore dei comuni o loro consorzi nel caso in cui effettivamente esista la fognatura pubblica, alla quale lo scarico sia allacciato, ed il relativo impianto di depurazione.

Qualora esista la fognatura pubblica, ma non il relativo impianto di depurazione, nella determinazione del canone l'ente riscuotitore dovrà trascurare i parametri, indicati nelle formule stabilite dalle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate alla presente legge, relativi ai trattamenti di depurazione.

Qualora esista solamente la fognatura nera vanno applicate le sole formule di cui alle tabelle *A* e *B*; nel caso di fognatura mista alle tariffe derivanti dall'applicazione delle tabelle *A* e *B* vanno sommate anche le tariffe risultanti dall'applicazione della tabella *C*, applicando una sola volta il termine *F* qualora l'allacciamento alla pubblica fognatura sia unico. Nel caso di fognature separate vanno applicate le tabelle *A*, *B* e *C* per ogni singolo allacciamento.

Per la determinazione della popolazione servita, ai fini dell'applicazione delle tariffe, i comuni o i loro consorzi, che non abbiano ancora completato i propri programmi di costruzione della rete fognaria, dovranno fare riferimento alla potenzialità della rete fognaria e del relativo impianto di depurazione previsti nel progetto generale approvato e le tariffe da applicare alle utenze allacciate vanno commisurate alle dimensioni finali del progetto.

Qualora la realizzazione del progetto sia attuata per lotti funzionali, la giunta regionale potrà autorizzare la commisurazione delle tariffe sulla base della dimensione complessiva dei lotti eseguiti.

Nel caso di reti fognarie servite da più impianti di depurazione, ma gestite unitariamente, la popolazione servita va calcolata sulla somma delle potenzialità di ogni singolo impianto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora per dimostrate condizioni orografiche non sia possibile la realizzazione di un unico impianto centralizzato, la giunta regionale potrà autorizzare la commisurazione delle tariffe sulla base della dimensione della popolazione servita dall'impianto di maggiore potenzialità.

Art. 7.

Ai fini della presente legge si definiscono:

fognatura: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabilizzati, gestita da comuni e loro consorzi;

impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;

utenza: ciascun allacciamento fisso alla pubblica fognatura.

Art. 8.

La quantificazione del volume d'acqua prelevato dall'utenza per usi civili, è dedotta dalla lettura del contatore dell'acquedotto pubblico.

Qualora l'approvvigionamento avvenga autonomamente, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è d'obbligo la installazione di un idoneo strumento di misura.

Per quanto riguarda il volume di acqua industriale scaricato, in mancanza di un idoneo strumento di misura allo scarico, o di sicuri criteri di valutazione dello stesso, questo è commisurato all'80 per cento del volume d'acqua prelevato.

Ai fini della determinazione della classe di popolazione servita, di cui alle tabelle allegate alla presente legge, l'apporto degli scarichi industriali e di quelli civili non abitativi di cui all'art. 1-*quater* della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sarà valutato in abitanti equivalenti.

Nel caso del solo servizio di fognatura si considera un abitante equivalente per ogni 160 litri al giorno di volume scaricato.

Nel caso del servizio di fognatura e depurazione si considera un abitante equivalente per ogni 120 grammi al giorno di COD scaricato.

Art. 9.

Le tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, sono aggiornate, in relazione ad eventuali variazioni dei parametri di costo contenuti nelle formule, con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 11 aprile 1980

TOMELLERI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **27**.

Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 1978, n. 39 e 23 agosto 1979, n. 59, relative ad interventi nei settori delle opere fognarie e acquedottistiche.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Qualora gli enti ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte i mutui necessari per l'esecuzione delle opere previste i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti saranno garantiti dalla Regione con decreto del presidente della giunta regionale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, la giunta regionale, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà

ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituita agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario».

Art. 2.

Nell'ambito della graduatoria di cui all'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59, la giunta regionale è autorizzata a predisporre un programma esecutivo delle opere da ammettere a contributo per l'esercizio 1980.

A tal fine è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 2.000 milioni.

Art. 3.

Qualora per motivate ed oggettive necessità l'ente beneficiario del contributo di cui all'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39, all'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 e all'art. 2 della presente legge intenda eseguire interventi diversi da quelli finanziati, purchè compresi nel progetto generale o appartenenti alla stessa categoria di interventi dell'ente medesimo, sulla relativa domanda di devoluzione delibera la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 4.

Nella formulazione del programma di cui al precedente art. 2 possono essere inclusi i progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 e delle leggi regionali 19 aprile 1974, n. 26 e 3 agosto 1978, n. 39, negli importi aggiornati di cui ai relativi programmi, a condizione che i progetti di cui trattasi siano stati presentati dagli enti nei termini prescritti e il relativo finanziamento non abbia avuto luogo per il mancato impegno della spesa.

Art. 5.

La spesa prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge regionale 23 agosto 1979, n 59, per l'esercizio 1980 è incrementata di lire 3.300 milioni.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti per l'esercizio 1980 in complessive lire 5.300 milioni si fa fronte mediante riduzione per pari importi del cap. 196219760: «Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo» (partita «Lavori pubblici») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

La spesa di lire 2.000 milioni di cui al precedente art. 2, per gli esercizi successivi al 1980, troverà copertura nella spesa programmata dalla categoria IV del titolo III del bilancio pluriennale 1980-82.

Art. 7.

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 196219760	L. 5.300.000.000	
Fondo finale di cassa .		L. 5.300.000.000
	L. 5.300.000.000	L. 5.300.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 044004511. — Contributi in annualità a comuni, consorzi di comuni e comunità montane, per l'esecuzione di opere fognarie ed acquedottistiche . .	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
Cap. 061006006. — Costruzione impianti depurazione tipo, a carattere consortile .	» 3.200.000.000	» 3.200.000.000
Cap. 061006007. — Garanzia fidejussoria (capitolo di nuova istituzione) . .	» 100.000.000	» 100.000.000
	L. 5.300.000.000	L. 5.300.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 11 aprile 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. 28.

Modificazione della composizione e nuove attribuzioni del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto (C.R.I.A.V.).

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino alla emanazione della legge regionale che provvederà a disciplinare le attribuzioni in materia di inquinamento ambientale, anche in relazione all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in applicazione dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto (C.R.I.A.V.) di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, avente sede presso la giunta regionale, è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o assessore dallo stesso designato, che la presiede;

b) da un dirigente tra quelli individuati dall'art. 11 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, quale vicepresidente che presiede in assenza del presidente;

c) dal provveditore regionale alle opere pubbliche;

d) da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani;

e) da un rappresentante dell'Unione province italiane;

f) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

g) dai responsabili di campo di attività del presidio multizonale competente per territorio;

h) dal responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

i) dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio;

l) da cinque esperti nominati dalla giunta regionale, per ciascuna delle seguenti materie:

1) igiene e medicina preventiva;
2) meteorologia;
3) impianti chimici;
4) impianti termici;
5) chimica analitica;

m) da un funzionario, con qualifica non inferiore ad istruttore di ciascuno dei seguenti uffici regionali:

dipartimento sanità;

dipartimento lavori pubblici;

dipartimento urbanistica ed ecologia;

sezione legislativa del dipartimento piani, programmi e legislativo.

La nomina dei componenti il comitato di cui ai punti *b*), *l*) e *m*) è effettuata con deliberazione della giunta regionale.

Con la medesima deliberazione la giunta regionale provvede alla nomina dei sostituti in rappresentanza degli uffici regionali.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario designato dalla giunta regionale con qualifica non inferiore ad istruttore.

Ogni componente del comitato può farsi sostituire da altro membro dello stesso organismo rappresentato salvo quanto sopra disposto per i dipendenti degli uffici regionali.

Sino alla designazione del responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, partecipa alle sedute del comitato l'ufficiale sanitario del comune interessato.

Sino alla istituzione dei presidi multizonali di prevenzione, partecipano alle sedute del comitato i direttori dei reparti chimico e medico-micrografico competenti per territorio.

In relazione alle materie trattate il presidente deve invitare con funzioni consultive alle adunanze del C.R.I.A.V., i rappresentanti dei comuni interessati e può richiedere la presenza di funzionari di enti pubblici, rappresentanti delle categorie interessate, esperti e studiosi delle materie in esame.

Art. 2.

Le funzioni delle commissioni provinciali contro l'inquinamento atmosferico sono esercitate per ciascuna unità sanitaria locale da una commissione nominata dal C.R.I.A.V. e composta:

dal responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, che la presiede;

da un medico dipendente appartenente al servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

dai responsabili di campo di attività del presidio multizonale di prevenzione;

dal comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

dal rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio;

da un rappresentante del comune interessato;

da un esperto in chimica-fisica e da un esperto in chimica industriale.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'unità sanitaria locale.

Sino alla istituzione del presidio multizonale di prevenzione ed alla designazione del responsabile del settore e alla istituzione del servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro le funzioni delle commissioni di cui al primo comma sono svolte dalla commissione indicata dal terzo comma dell'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 3.

La giunta regionale, previo parere del C.R.I.A.V., provvede alla classificazione dei comuni nelle zone di controllo ai fini della prevenzione dall'inquinamento atmosferico, agli effetti di quanto previsto dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 e del regolamento per l'esecuzione della medesima legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322.

In relazione alle caratteristiche industriali, urbanistiche, geografiche e meteorologiche aventi particolare rilevanza per la determinazione dell'inquinamento, l'assegnazione del comune in zona diversa da quella precedentemente effettuata può essere fatta, a richiesta motivata del comune interessato, o su proposta del C.R.I.A.V., con la medesima procedura.

Art. 4.

Le adunanze del C.R.I.A.V. e delle commissioni di cui all'art. 2 sono valide quando siano presenti tre quinti dei componenti e i pareri sono validamente espressi, quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il C.R.I.A.V. per i compiti ad esso attribuiti può proporre alla giunta regionale di attribuire ad esperti, istituti o enti, particolari incarichi di studio o ricerche per la lotta contro l'inquinamento atmosferico ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 5.

Alla copertura della spesa che può derivare dalla attuazione della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 11 aprile 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. 29.

Provvidenze per la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede contributi annui costanti nella misura del 5 per cento, per un periodo di venti anni, ai comuni, comunità montane e loro consorzi, sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti di trattamento per la eliminazione, trasformazione e recupero di rifiuti solidi urbani o ad essi assimilabili, nonchè per i mezzi necessari per la gestione delle discariche controllate.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente, relativi alla costruzione di nuovi impianti, sono concessi ai comuni, comunità montane e loro consorzi con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, su un importo massimo di lire due miliardi della spesa riconosciuta ammissibile.

Ai comuni, comunità montane e loro consorzi con popolazione non inferiore a cinquantamila abitanti i predetti benefici sono attribuiti su un importo massimo di lire un miliardo.

Nelle zone classificate montane possono essere ammessi a contributo anche consorzi di comuni e comunità montane con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti per un importo massimo di lire 500 milioni.

La spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo comprende, oltre al costo degli impianti e delle relative attrezzature, l'eventuale indennità di esproprio per l'acquisizione delle aree, l'onere per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 5 per cento del costo degli impianti e delle espropriazioni.

Art. 3.

Gli enti interessati alla concessione dei contributi di cui all'art. 2, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda al presidente della giunta regionale corredata da una relazione tecnica che illustri, in funzione dell'assetto programmato del territorio, gli elementi indicati alle lettere *a*) e *b*) del successivo art. 4.

Art. 4.

Il programma per la ripartizione dei fondi disponibili è predisposto dalla giunta regionale sulla base dei seguenti parametri:

a) dimensione e caratteristiche del territorio servito;

b) caratteristiche tecnologiche dell'impianto e relativi costi di gestione.

Il programma è approvato dal consiglio regionale.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale comunica agli enti ammessi a contributo, in relazione al programma di cui al precedente art. 4, il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi degli impianti, pena la decadenza del contributo medesimo.

In caso di decadenza, il contributo viene impegnato a favore degli altri soggetti richiedenti, secondo l'ordine di priorità stabilito dal programma già indicato.

Art. 6.

L'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle opere relative avviene a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15. Gli enti inclusi nel programma già predisposto ai sensi di detta legge che abbiano ottenuto sugli atti

progettuali il parere favorevole dei competenti organi tecnici consultivi della Regione sono tenuti a confermare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le domande a suo tempo presentate in quanto compatibili con le disposizioni di cui al precedente art. 2, con l'eventuale aggiornamento.

La giunta regionale, accertata la rispondenza delle domande con quanto disposto dal comma precedente e nei successivi 40 giorni concede i contributi nei limiti di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 8.

Per l'attribuzione dei benefici previsti dal precedente art. 1 viene fissato un limite di impegno di L. 1.150.000.000 per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi il limite di impegno sarà fissato dalla legge di bilancio.

Alla copertura della spesa si provvede:

per lire 750 milioni mediante utilizzazione dello stanziamento previsto per l'esercizio 1980 dalla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15 e successive modificazioni;

per lire 400 milioni mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760: « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

Art. 9.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
	—	—
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 044004520. — Contributi per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Leggi regionali 31 gennaio 1974, n. 15 e 24 aprile 1975, n. 41) . . .	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000
Cap. 196219760 . . .	» 400.000.000	
Fondo finale di cassa . .		» 150.000.000
	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 044004521. — Contributi in annualità per la costruzione, l'impianto e l'adeguamento di impianti di trattamento per l'eliminazione, trasformazione e recupero dei rifiuti solidi urbani (capitolo di nuova istituzione)	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 11 aprile 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. 30.

Recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Veneto, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1978, n. 440, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio naturale e degli equilibri idrogeologici del proprio territorio, persegue l'obiettivo del recupero e della valorizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

Art. 2.

Oggetto

A fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria o silvo-pastorale da almeno due annate agrarie.

Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.

Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti di irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

Gli elementi di comparazione di cui al secondo comma del presente articolo sono definiti a cura delle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 3.

Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono

La giunta regionale, sentite le comunità montane, i comitati consultivi previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 69/1978 purchè operanti e i consigli di comprensorio o i comuni interessati, nel caso che i consigli di comprensorio non siano ancora costituiti, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, sentita la competente commissione consiliare, le zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Il provvedimento della giunta regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. Entro novanta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta medesima.

Entro i successivi trenta giorni, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera, in via definitiva, la determinazione delle zone modificando, eventualmente, il primo provvedimento nella parte in cui si accolgono le osservazioni presentate e motivando il mancato accoglimento delle altre dandone pubblicità nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

Per ognuna delle zone individuate ai sensi del primo comma la giunta regionale, nei successivi tre mesi, definisce i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale e per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali osservando, per quanto applicabili, le norme contenute nella legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ed in coerenza con il programma regionale di sviluppo, con i progetti di settore, con i piani zonali di sviluppo agricolo e, ove questi non siano stati adottati, con le direttive deliberate dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

Art. 4.

Censimento e classificazione delle terre incolte o abbandonate

Sono delegate ai comuni le funzioni relative al censimento, alla classificazione ed agli aggiornamenti annuali delle terre incolte o abbandonate.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di cui al terzo comma dell'articolo precedente i comuni provvedono ad un censimento dei terreni abbandonati o incolti situati nella propria circoscrizione e ad inviare alla giunta regionale, nello stesso termine, l'elenco dei terreni abbandonati o incolti indicando per ognuno di essi l'ubicazione ed i dati catastali.

La giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, approva con delibera l'elenco dei terreni abbandonati o incolti siti nel territorio regionale, in conformità agli elenchi inviati dai singoli comuni. La delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di cui al comma precedente i comuni territorialmente competenti notificano ai proprietari l'avvenuta classificazione.

L'elenco regionale di cui al secondo comma viene aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, con le procedure di cui al presente articolo.

La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi al comune nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.

Art. 5.

Domande di assegnazione dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati

Le domande di assegnazione devono essere presentate, in triplice copia, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle province nel cui territorio ricade in tutto o per la maggior parte il terreno.

Le domande di assegnazione hanno per oggetto i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati, indipendentemente dalla loro inclusione nelle zone di cui all'art. 3 o nella classificazione di cui all'art. 4 della presente legge, ed anche se appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali.

Le domande devono contenere l'indicazione dei dati catastali e delle condizioni colturali dei terreni ed i nomi dei proprietari, e devono essere corredate da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale formulato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, esclusa l'applicazione delle norme contenute nella lettera *a)* del terzo comma di tale articolo.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura devono accertare la compatibilità dei piani di sviluppo presentati dai richiedenti con i criteri di utilizzazione fissati dalla giunta regionale ai sensi del citato art. 3.

Art. 6.

Facoltà dei proprietari di coltivare direttamente i terreni oggetto di domanda di assegnazione

Entro 15 giorni dal ricevimento delle domande di assegnazione di cui all'articolo precedente gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono a notificarle ai proprietari.

I proprietari, ove intendano coltivare direttamente i terreni oggetto di domanda di assegnazione, possono presentare agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, entro sessanta giorni dalla notifica di cui al comma precedente, una espressa richiesta accompagnata da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale formulato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, esclusa l'applicazione delle norme contenute nella lettera *a)* del terzo comma di tale articolo.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura devono dichiarare l'accettabilità o meno del piano di sviluppo e stabilire i tempi di realizzazione di ciascuna opera prevista nel piano stesso e, nel caso ritengano insufficienti gli elementi contenuti nel piano di sviluppo aziendale, assegnano ai richiedenti un termine per l'integrazione di esso.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura devono accertare l'effettiva esecuzione, nei tempi stabiliti, delle opere e dei lavori previsti nel piano.

Qualora i proprietari non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura ne danno immediata comunicazione alla giunta regionale e la domanda di assegnazione ha regolare corso.

Art. 7.

Assegnazione delle terre

Entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo gli ispettorati provinciali dell'agricoltura inviano le domande di assegnazione alle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, per l'accertamento delle condizioni cui è subordinata l'emanazione del provvedimento di assegnazione. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura devono, inoltre, comunicare alle commissioni provinciali che i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente sono infruttuosamente trascorsi.

Le commissioni provinciali devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo precedente, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvede sulle domande di assegnazione in conformità al parere di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla ricezione del parere stesso.

Il decreto che provvede sulle domande di assegnazione è notificato contemporaneamente ai proprietari ed ai richiedenti ed è pubblicato nel Bollettino ufifciale della regione Veneto.

Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate a fini di ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n 285.

Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso, eventualmente dovuto dall'assegnatario, per lavori in corso per qualsiasi altro titolo legittimo, da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione previo parere della commissione provinciale.

Art. 8.

Rapporto tra assegnatari e proprietari

L'assegnazione dei terreni oggetto della presente legge è disposta per una durata non inferiore a quella minima prevista per i contratti di affitto dei fondi rustici dalle leggi statali in vigore, e comunque non inferiore a quindici anni, con diritto del proprietario ad una indennità annuale commisurata al canone di affitto dei fondi rustici determinato secondo la legislazione vigente.

I rapporti tra proprietari ed assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni.

Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno, da notificarsi agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio nonché al proprietario.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le commissioni provinciali, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, inviano alla giunta regionale la proposta di revoca dell'assegnazione.

Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni, provvede con proprio decreto in conformità al parere della commissione provinciale.

Art. 9.

Piccoli proprietari ed emigranti

Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprietà di lavoratori emigrati in Italia o all'estero, il termine di cui all'art. 6, secondo comma, è raddoppiato e la richiesta dei proprietari di coltivare direttamente il fondo produce la sospensione, per due anni, dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

Il termine di cui all'art. 6, secondo comma, è altresì raddoppiato per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo, ai fini dell'IRPEF, non superi i 6 milioni di lire.

Art. 10.

Commissioni provinciali

Le commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, si riuniscono presso la sede degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un funzionario dell'I.P.A.

Ai componenti le commissioni provinciali, ove spetti, è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Le designazioni, da parte delle organizzazioni o associazioni, dei rispettivi rappresentanti di categoria ai sensi dell'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, devono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine, tenendo conto delle designazioni pervenute.

La commissione è validamente costituita purché i membri nominati siano almeno sette, salvo successiva integrazione.

Art. 11.

Ente di sviluppo agricolo del Veneto

Coloro che abbiano presentato richiesta di assegnazione dei terreni oggetto della presente legge ed i proprietari che chiedano di coltivare direttamente il fondo, possono avvalersi per la predisposizione dei relativi piani aziendali o interaziendali, dell'assistenza tecnica degli uffici dell'ESAV.

Art. 12.

Personale assunto in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285

Per le attività disciplinate dalla presente legge la regione Veneto, i consigli di comprensorio, le comunità montane ed i comuni possono avvalersi del personale assunto in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 13.

Agevolazioni per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dell'esecuzione dei piani aziendali

Per il ripristino delle condizioni colturali e l'avvio della esecuzione dei piani aziendali, la giunta regionale è autorizzata ad ammettere alle agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia di agricoltura e foreste gli assegnatari e i proprietari emigrati all'estero e che siano stati coltivatori diretti, che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, subordinatamente alle priorità stabilite dalle leggi medesime.

Art. 14.

Notificazioni

Per le notificazioni previste dalla presente legge si provvede a mezzo di messo comunale, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, agli articoli 137 e seguenti.

Art. 15.

Usufruttuari ed altri aventi diritto

Qualora le terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate siano oggetto di usufrutto o di altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella presente legge, riferite ai proprietari, si applicano anche ai titolari di tali diritti.

Le disposizioni contenute nella presente legge, riferite ai proprietari, si applicano altresì agli altri aventi diritto.

Art. 16.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 17.

Norma finanziaria

Al finanziamento di quanto previsto dal precedente art. 4 si provvederà mediante la legge di bilancio con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980.

La ripartizione dello stanziamento di cui al comma precedente a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo esercizio della delega di cui all'art. 4 tra i comuni interessati, sarà determinata dalla giunta regionale, sulla base di apposito rendiconto predisposto dai comuni stessi.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 11 aprile 1980

TOMELLERI

(5227)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802360)